



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAPTAEU, SCHIFANI, GIAMMANCO, TIRABOSCHI, GALLONE, TOFFANIN, Alfredo MESSINA, BOCCARDI, VITALI, AIMI, PAGANO, VONO, STABILE, SACCONI, CALIENDO, BINETTI, SERAFINI, SICLARI, CALIGIURI, DAL MAS, MODENA, RIZZOTTI, DAMIANI, CESARO, FLORIS, DE SIANO, MALLEGGNI e BARBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2022

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell’area della Magna Grecia

ONOREVOLI SENATORI. - Tra l'VIII e il VII secolo a.C., coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi, fondandovi diverse città, sulle coste dell'Italia meridionale e insulare, in corrispondenza delle attuali regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, da cui successivamente i siracusani si spinsero fino alle Marche e al Veneto.

Verso il III secolo a.C. le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta « Magna Grecia » (Megàle Hellàs). Il riferimento si presume sia stato coniato nelle colonie stesse per mostrare la loro grandezza verso la madrepatria. Il termine « Magna Grecia » si riferisce quindi alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. In virtù di ciò il termine si è esteso più genericamente - anche se non è sempre appropriato dal punto di vista storico - a indicare sia l'Italia meridionale grecizzata sia la Sicilia. Le colonie, a loro volta, a partire dal IV secolo a.C. fondarono in Italia altre città. Tali città greche mantennero le loro caratteristiche fino all'età romana e la grecità persistette fino all'età tardoantica e bizantina, quando la Calabria, la Puglia e la Sicilia erano parte dell'impero bizantino.

L'arte, la letteratura, la lingua, la scienza e la filosofia greche influenzarono in modo decisivo la vita di queste colonie e dei popoli limitrofi. In particolare, le *poleis* della Magna Grecia divennero centri culturali dove si raggiunse un livello di ingegneria, di istruzione e di progresso culturale e sociale in generale pari a quello della madrepatria.

I coloni greci, dopo essersi insediati, per lo più pacificamente, nella cosiddetta area della Magna Grecia, fondarono fiorenti città

con sontuose biblioteche e centri di studi che formarono i più abili filosofi, letterati, medici e scienziati di tutto il bacino del Mediterraneo, permettendo a quelle popolazioni di vivere un'epoca d'oro.

Questo immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, un'adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale « naturale » - allocato in buona parte nel Sud d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord - in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il mare Mediterraneo. Oggi la riscoperta del *Mare Nostrum*, le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno suggeriscono al Parlamento di prevedere un intervento organico che, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali, recuperi un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli al loro antico splendore, alla loro giusta collocazione storico-culturale e alla loro piena accessibilità pubblica.

Il presente disegno di legge reca dunque disposizioni volte a favorire la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, linguistica, storica, archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia, in grado di coadiuvare la destinazione di risorse dell'Unione europea alle regioni del Mezzogiorno.

A tal fine, si prevede innanzitutto l'individuazione geografica dei territori ricompresi, per ciascuna regione, nella denominazione « area della Magna Grecia » (articolo 2).

Con riferimento a tali territori si individua un insieme di interventi (articolo 3), finalizzato alle seguenti attività prioritarie:

a) finanziamento, anche in concorso con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e per la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistiche di specifiche aree;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale che abbiano una diretta relazione con la lingua e la cultura greca bizantina, medievale e moderna o con le comunità greco-albanesi insediatesi in Sicilia (XV-XVI secolo), in Calabria e, in genere, nella Magna Grecia;

d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse culturale, storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini o enti morali;

e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;

f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività previste

nella legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali;

g) sostegno alle attività turistiche e di promozione sportiva purché connesse alla valorizzazione ambientale, storica e archeologica dei siti della Magna Grecia;

h) finanziamento di attività e interventi che mirano al recupero, alla promozione, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura, materiale e immateriale, dell'area della Magna Grecia, a proteggere le minoranze linguistiche ellenofone e a incoraggiare la traduzione in lingua italiana di opere greche ed ellenofone inedite relative ai rapporti fra la « Magna Grecia » e la Grecia in età antica, bizantina e moderna, nonché lo studio delle origini e della evoluzione dell'identità territoriale come risorsa strategica e come elemento di eccellenza del territorio. Tale finanziamento è finalizzato altresì a sostenere attività di ricerca scientifica delle strutture storico-sociali e culturali in cui le opere artistiche, religiose, letterarie, documentali e linguistiche dei territori con cui la « Magna Grecia » è entrata in contatto e si è sviluppata attraverso le epoche, nonché delle modalità di loro trasmissione e ricezione;

i) sostegno alla realizzazione di un percorso di formazione professionalizzante in ambito universitario che fornisca adeguate conoscenze e abilità per lo svolgimento delle attività e degli interventi suddetti, volti ad incoraggiare e a sostenere i rapporti culturali, scientifici ed economici fra l'area della Magna Grecia e la Grecia, includendo il potenziamento del turismo tematico e del commercio di importazione e di esportazione. Si incoraggiano pertanto le attività e

gli interventi svolti da laboratori professionalizzanti all'interno dei *curricula* universitari, che contribuiscano al conseguimento di almeno ventiquattro crediti formativi per anno, per un totale di quarantotto crediti, in cui siano inclusi la conoscenza della lingua inglese certificata al livello di competenza QCER B2 o di altra lingua europea e della lingua neogreca certificata al livello di competenza QCER B1, nonché l'insegnamento di discipline volte alla conoscenza storico-culturale dei rapporti fra la Magna Grecia e la Grecia, di tecniche di *marketing* strategico e di comunicazione, e di simulazione laboratoriale di gestione d'impresa.

Per il finanziamento di tali interventi è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo speciale denominato « Fondo per l'area della Magna Grecia », con la dotazione di 30 milioni di euro

complessivi per il triennio 2022-2024 (articolo 4).

Si prevede inoltre che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri del turismo e dell'economia e delle finanze, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica primarietà per gli accordi e per le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.

Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'area della Magna Grecia (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.

2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il *marketing* territoriale dei territori di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nei medesimi territori, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma quadro con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Area della Magna Grecia)

1. Ai fini della presente legge e per la qualificazione dei territori suscettibili d'intervento, per « area della Magna Grecia » si

intende l'insieme dei territori dei seguenti comuni:

a) per la regione Calabria:

- 1) Rhegion – Reggio Calabria;
- 2) Hipponion – Vibo Valentia;
- 3) Lokroi – Locri;
- 4) Kroton – Crotona;
- 5) Kaulon – Monasterace;
- 6) Sybaris – Sibari;
- 7) Krimisa – Cirò;
- 8) Metauros – Gioia Tauro;
- 9) Akerentia – Cerenza;
- 10) Clampedia – Amantea;
- 11) Cossa – Paludi;
- 12) Lagaria – Amendolara;
- 13) Pandosia – Castrolibero;
- 14) Petelia – Strongoli;
- 15) Phourion – Isola di Capo Rizzuto;
- 16) Temesa – Nocera Terinese;
- 17) Marina di Gioiosa Jonica;
- 18) Cerillae – Diamante;
- 19) Sidro – Belvedere Marittimo;
- 20) Medma – Rosarno;
- 21) Laos – Santa Maria del Cedro;
- 22) Terina – Lamezia Terme;
- 23) Skyllation, Scylacium – Squillace, Borgia;

b) per la regione Campania:

- 1) Pithecusae – Ischia;
- 2) Kymai – Cuma, Pozzuoli, Bacoli;
- 3) Parthenope, Neapolis – Napoli;
- 4) Posidonia, Paestum – Capaccio;

- 5) Elea Velia – Ascea;
 - 6) Pixunte – Policastro Bussentino,
Santa Marina;
 - 7) Capua;
 - 8) Dicearchia – Pozzuoli;
 - 9) Oplontis – Torre Annunziata;
- c) per la regione Basilicata:
- 1) Metapontion, Metapontum – Bernalda;
 - 2) Siris – Nova Siri;
 - 3) Heraclea – Policoro;
 - 4) Pistoikos – Pisticci;
 - 5) Troilia, Obelanon – Ferrandina;
- d) per la regione Puglia:
- 1) Taras, Tarentum – Taranto;
 - 2) Kallipolis – Gallipoli;
- e) per la regione Sicilia:
- 1) Naxos – Giardini Naxos;
 - 2) Zankle – Messina;
 - 3) Syracusae – Siracusa;
 - 4) Akragas – Agrigento;
 - 5) Gelas – Gela;
 - 6) Katane – Catania;
 - 7) Leontinoi – Lentini;
 - 8) Megara Hyblaea – Augusta;
 - 9) Kamarina – Santa Croce Camerina;
 - 10) Mylae – Milazzo;
 - 11) Akrai – Palazzolo Acreide;
 - 12) Himera – Termini Imerese;
 - 13) Selinus – Selinunte, Castelvetro;
 - 14) Kasmelai – Casmene;

15) Eraclea Minoa - Cattolica Eraclea;

16) Lipari;

17) Tindarys - Patti;

f) per la regione Marche: Ankon - Ancona;

g) per la regione Veneto: Adria.

2. Sono, inoltre, da considerarsi estrema testimonianza dell'insediamento greco in Italia meridionale e in Sicilia le aree ellenofone delimitate ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e in particolare i seguenti comuni:

a) per la regione Calabria:

1) Bagaladi;

2) Bova;

3) Bova Marina;

4) Brancaleone;

5) Condofuri;

6) Melito di Porto Salvo;

7) Montebello Jonico;

8) Motta San Giovanni;

9) Palizzi;

10) Roccaforte del Greco;

11) Roghudi;

12) Samo;

13) San Lorenzo;

14) Staiti;

b) per la regione Puglia:

1) Calimera;

2) Castrignano de' Greci;

3) Corigliano d'Otranto;

4) Martano;

5) Martignano;

- 6) Melpignano;
- 7) Soletto;
- 8) Sternatia;
- 9) Zollino.

Art. 3.

(Interventi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono riconosciuti come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

a) finanziamento, anche in concorso con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e per la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistiche di specifiche aree;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno degli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale che abbiano una diretta relazione con la lingua e la cultura greca bizantina, medievale e moderna o con le comunità greco-albanesi insediatesi in Sicilia nei secoli XV e XVI, in Calabria e, in genere, nell'area della Magna Grecia;

d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pub-

blici, enti ecclesiastici, imprese, privati o enti morali;

e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;

f) finanziamento, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento delle possibilità di accesso e di pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali;

g) sostegno delle attività turistiche e di promozione sportiva purché connesse alla valorizzazione ambientale storica e archeologica dei siti della Magna Grecia;

h) finanziamento di attività e interventi che mirano al recupero, alla promozione, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura, materiale e immateriale, dell'area della Magna Grecia, a proteggere le minoranze linguistiche ellenofone e a incoraggiare la traduzione in lingua italiana di opere inedite greche ed ellenofone relative ai rapporti fra la Magna Grecia e la Grecia in età antica, bizantina e moderna, nonché lo studio delle origini e della evoluzione dell'identità territoriale come risorsa strategica ed elemento di eccellenza del territorio. Tale finanziamento è volto altresì a sostenere attività di ricerca scientifica delle strutture storico-sociali e culturali in cui le opere artistiche, religiose, letterarie, documentali e linguistiche dei territori con cui la Magna

Grecia è entrata in contatto e si è sviluppata attraverso le epoche, nonché delle modalità di trasmissione e ricezione;

i) sostegno alla realizzazione di un percorso di formazione professionalizzante in ambito universitario che fornisca adeguate conoscenze e abilità per lo svolgimento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo volti a incoraggiare e a sostenere i rapporti culturali, scientifici ed economici fra l'area della Magna Grecia e la Grecia, includendo il potenziamento del turismo tematico e del commercio di importazione e di esportazione. Si incoraggiano pertanto le attività e gli interventi svolti da laboratori professionalizzanti all'interno dei *curricula* universitari, che contribuiscano al conseguimento di almeno ventiquattro crediti formativi per anno, per un totale di quarantotto crediti, in cui siano inclusi la conoscenza della lingua inglese certificata al livello di competenza QCER B2 o di altra lingua europea e della lingua neogreca certificata al livello di competenza QCER B1, nonché l'insegnamento di discipline volte alla conoscenza storico-culturale dei rapporti fra la Magna Grecia e la Grecia, di tecniche di *marketing* strategico e di comunicazione, e di simulazione laboratoriale di gestione d'impresa.

Art. 4.

(Fondo per l'area della Magna Grecia)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale denominato « Fondo per l'area della Magna Grecia », di seguito denominato « Fondo », con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri del turismo e dell'economia e delle finanze, da adottare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati;

b) previsione di una primarietà specifica per gli accordi e per le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 5.

(Cofinanziamento degli interventi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali recanti interventi in favore dell'area della Magna Grecia.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00